



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**I.C. "DANTE ALIGHIERI**  
**Via Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)**



Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MIIC8CM00V  
Tel. 039-692159 / Fax 039-6887670

[www.scuolecornate.it](http://www.scuolecornate.it) e-mail: [MIIC8CM00V@istruzione.it](mailto:MIIC8CM00V@istruzione.it) – [MIIC8CM00V@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8CM00V@pec.istruzione.it)

## ORGANI DI PARTECIPAZIONE

### Art. 1

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, così che essa assuma il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, con il D.P.R. 416 del '74 sono stati istituiti i seguenti Organi Collegiali a livello di Istituto: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Collegio dei Docenti, Comitato di Valutazione, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe.

Sono, inoltre, previste le Assemblee dei genitori.

### Art. 2

Per quanto attiene le competenze dei singoli OO.CC. valgono le disposizioni del T.U. 297/94. Ciascun O.C. opera in forma coordinata con gli altri e programma la propria attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze.

## CONSIGLIO DI ISTITUTO

### Composizione

### Art. 3

Il Consiglio di Istituto di Cornate d'Adda, eletto secondo le norme vigenti, è composto da 18 membri di cui: 8 rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni dei due ordini di scuola e il Dirigente Scolastico, membro di diritto. Le adunanze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolate dall'art. 10 del T.U. 297 del 16.04.94 e successive modificazioni.

### Elezione del Presidente e del Vicepresidente

### Art. 4

Nella prima seduta del Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, si elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto o per alzata di mano. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno 10 consiglieri; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.

### Convocazione

### Art. 5

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente via mail a tutti i componenti, contenente l'ordine del giorno, se possibile la documentazione e l'indicazione di eventuali relatori, con preavviso di:

☑☑almeno 5 gg. per le sedute ordinarie;

☒☒almeno 3 gg. per le sedute straordinarie;

☒☒almeno 1 g. per le sedute urgenti.

La convocazione urgente o straordinaria può essere disposta solo dal Presidente della Giunta Esecutiva e anche telefonicamente. Per le convocazioni della Giunta Esecutiva valgono le stesse modalità.

Copia della convocazione del Consiglio va pubblicata all'albo delle scuole.

### **Seduta straordinaria**

#### **Art. 6**

La seduta straordinaria può essere richiesta dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente del Consiglio o da un terzo dei componenti il Consiglio (sette). Le riunioni del Consiglio, salvo impedimenti logistici, hanno sempre luogo nei locali della Scuola Secondaria di I° in orario da stabilirsi di volta in volta, e avranno una durata non superiore alle 3 ore.

### **Votazioni**

#### **Art. 7**

Le votazioni avvengono:

☒☒per alzata di mano;

☒☒per scheda segreta, relativamente a delibere concernenti persone: in questa forma lo scrutinio delle schede avviene ad opera di scrutatori designati dal presidente (o, per situazioni delicate, sorteggiati tra i Consiglieri presenti).

Il Consiglio, a maggioranza, può decidere di volta in volta l'adozione di diverse forme di votazione e/o la votazione segreta anche in casi che non riguardino specificatamente persone.

### **Sostituzione di membri cessati**

#### **Art. 8**

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale, e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

### **Rapporti con gli altri organi collegiali**

#### **Art. 9**

Il Consiglio d'Istituto prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono direttamente gli altri Organi Collegiali a livello di Istituto (Consigli di Interclasse, Classe e Collegio dei Docenti) richiede il loro parere, salvaguardandone le competenze e l'autonomia.

Gli Organi Collegiali cui tale parere è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data stabilita.

### **Processo verbale**

#### **Art. 10**

Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui sono riportate in sintesi le discussioni e le decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso.

È facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale le proprie eventuali proposte ed osservazioni, presentando al segretario, per esteso, la propria dichiarazione.

Il verbale è approvato nella seduta successiva. Copia delle deliberazioni adottate, viene pubblicata sul sito web dell'Istituto, affissa all'albo entro 20 gg. e vi rimane per almeno 10 gg., dopo di che resta disponibile per la consultazione di tutte le componenti che ne facciano richiesta, presso l'ufficio di segreteria.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone.

Ai componenti del Consiglio è consegnata copia del verbale.

### **Pubblicità delle sedute**

#### **Art. 11**

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, senza diritto di parola.

Su richiesta, fatta pervenire almeno due giorni prima della seduta, è ammesso l'intervento straordinario di elettori delle componenti.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

## **Art. 12**

Possono partecipare alle riunioni a titolo di presenza o consultivo, su singoli temi, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, i rappresentanti della Provincia, del Comune, delle OO.SS., ..., al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. Essi hanno, quando concessa, diritto di parola, ma non di voto.

## **Assenza del Presidente**

### **Art. 13**

Quando il Presidente è assente presiede la riunione il Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la riunione il Consigliere - genitore più anziano d'età.

Il Presidente ha libero accesso agli uffici della scuola per le esigenze inerenti al suo mandato e ha diritto di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni e la documentazione relative alle materie di competenza del Consiglio.

## **Competenze**

### **Art. 14**

(Art. 10 D.L.vo 297/94; Art. 1 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975; D.P.R. 275/99; Decreto Interministeriale 44/01; L. 107/2015.

Il Consiglio di Istituto

Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio d'Istituto delibera ( art. 33, comma 1, D.L. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine :

- a. All'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. Alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c. All'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d. Ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e. All'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f. All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g. Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h. All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;
- i. All'acquisto di immobili.

Al Consiglio d'Istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio di Istituto, inoltre:

### **• delibera il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico;**

- adotta il regolamento Interno dell'Istituto;
- approva accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;

- esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica.
- sentito il Collegio dei Docenti, indica alcuni criteri generali permanenti relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, in regime di autonomia scolastica;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'art. 326 del Testo Unico;
- **elegge (anche non al proprio interno) 3 dei 6 membri del Comitato di Valutazione**

Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:

- bilancio preventivo, eventuali variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili
- misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minime
- designazione dell'azienda o dell'istituto di credito
- adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
- promozione di contatti con altre scuole o istituti
- Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento
- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;
- criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
- uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

Il Consiglio di Istituto

- delibera il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico;
- adotta il regolamento Interno dell'Istituto;
- approva accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
- esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica.
- sentito il Collegio dei Docenti, indica alcuni criteri generali permanenti relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, in regime di autonomia scolastica;

- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'art. 326 del Testo Unico;

**Inoltre, il Consiglio di istituto** si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Là dove modificate rispetto al T.U. n. 297/'94 le competenze ed i compiti del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva (così come quelle del Collegio dei Docenti) vanno integrate o sostituite con le competenze, i compiti e le responsabilità della funzione dirigenziale, così come previsti e definiti:

- dalla L. n. 59 del 15/03/1997
- dal D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- dal D.P.R. n. 132 del 28/02/2003
- dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009
- dal CCNL – area V dell'11/04/2006 e dall'ipotesi contrattuale dell'area V (Dirigenti Scolastici) del 19/05/2010.

In attesa della riforma degli Organi Collegiali, ciò che determina contrasto/conflicto tra T.U. n. 297/'94 recepito nel presente Regolamento e le sopraccitate norme, rimane superato nell'applicazione del Decreto o legge temporalmente più recenti.

**Art 15**  
**DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di ricevimento, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e in visione copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

**Art 16.**  
**COMMISSIONI**  
Il Consiglio promuove la costituzione di commissioni con il compito di collaborare alle realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.  
Delle commissioni possono far parte anche genitori di alunni.  
Le commissioni possono presentare proposte al Consiglio di Interclasse, di Classe, al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto

**GIUNTA ESECUTIVA**  
**Art. 17**  
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 416/74 composta dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta, e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (membri di diritto); da n. 2 genitori e da n. 2 componenti della scuola, in rappresentanza dei docenti e del personale ATA.  
La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

### **Comitato di valutazione ex legge 107/2015**

Due organi collegiali sono coinvolti nella costituzione del Comitato di valutazione:  
il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto.

Il neo organo collegiale ha il compito di individuare "i criteri per la valorizzazione dei docenti", oltre che procedere alla valutazione dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo ed alla riabilitazione degli insegnanti.

Nell'ambito del merito non esprime alcun parere, ma solo individua i criteri in base ai quali devono essere valutati i risultati raggiunti dal singolo docente che faccia richiesta di essere valutato, ai fini del conseguimento del bonus economico. La valutazione sarà operazione empirica che spetterà unicamente al Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal Comitato di Valutazione.

Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei docenti membri del Comitato stesso.

## **Art 18**

### **Composizione del comitato**

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.
- durerà in carica tre anni scolastici.
- sarà presieduto dal dirigente scolastico.
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto
- due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

## **Art 19**

### **Compiti del comitato**

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. Al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti.
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente tutor.
- Il comitato al completo valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione).

**Il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente.**

**La rosa dei docenti che sarà scelta dovrà possedere i requisiti dell'imparzialità, dell'indipendenza, della trasparenza e della professionalità.**

## **ORGANO DI GARANZIA**

### **Art. 20**

Vedasi allegato n. 1 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (DPR n° 249, 24/06/1998- DPR n° 235, 21/11/2007)

**a.** L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e da due rappresentanti dei genitori, nominati all'interno del Consiglio d'Istituto.

**b.** Per la sostituzione dei Membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

**c.** L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, che lo designa.

**d.** L'Organo di Garanzia è chiamato ad esprimersi :

- sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
- in merito all'applicazione del presente regolamento.

**e.** La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

**f.** In caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata:

- convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa
- nomina di volta in volta il segretario verbalizzante.

**g.** L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

- h.* Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
- i.* Ciascun Membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- j.* Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
- k.* L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- l.* Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
- m.* Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

## **COLLEGIO DEI DOCENTI**

### **Art. 21**

È composto da tutto il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto Comprensivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

La partecipazione dei Docenti alle riunioni è obbligatoria.

Il Collaboratore vicario ricopre la funzione di segretario.

Il Collegio dei Docenti può articolarsi anche in Commissioni/Gruppi di lavoro.

### **Art. 20**

Il Collegio dei Docenti, unitario o in forma articolata, svolge le sue funzioni espresse nell'art. 7 del Testo Unico con

#### ***a. potere deliberante:***

In materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Elabora il P.O.F. triennale su Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, ma non ha potere deliberante;

#### ***b. potere di proposta:***

Formula proposte al Capo d'Istituto per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;

#### ***c. potere di giudizio:***

Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'articolo 276 e seguenti del T.U.;

Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;

#### ***d. potere elettorale:***

Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe.

#### **Art. 22**

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico con avviso scritto pubblicizzato 5 giorni prima della data fissata.

Il Collegio dei Docenti può anche essere convocato:

- su propria determinazione in corso di seduta e con la maggioranza dei voti
- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
- su richiesta deliberata dal Consiglio d'Istituto. In questo caso la richiesta del Consiglio d'Istituto è indirizzata al Capo d'istituto, sulla base di un preciso ordine del giorno.

#### **Art. 23**

L'ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente su:

- propria decisione;
- In condivisione con i collaboratori; richiesta di almeno un terzo dei docenti membri del collegio ;
- richiesta del Consiglio d'Istituto;
- richiesta dei docenti di ciascun ordine di scuola (a firma dei 2 terzi dei docenti).

Le richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno vanno presentate al Presidente.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando riguardano persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute del Collegio non dovrebbero di norma protrarsi per più di tre ore. Al termine delle tre ore si esaurisce l'esame del punto all'ordine del giorno in discussione, poi si aggiorna la seduta.

Tutti i componenti il Collegio possono prendere la parola durante le sedute; possono altresì presentare mozioni, proposte, interrogazioni.

Il Presidente ha facoltà di richiamare all'argomento in discussione coloro che divagassero o si dilungassero eccessivamente.

Le votazioni del Collegio dei Docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale; quando si tratta di persone o su richiesta di almeno di un decimo dei componenti presenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

Il Segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali.

Copia del verbale è inviata ai componenti del Collegio e pubblicata sul sito web dell'Istituto nell'area riservata ai Docenti.

#### **Art. 24**

##### **CONSIGLIO D'INTERCLASSE**

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formato dal gruppo docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori. I componenti del Consiglio di Interclasse sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Può essere di classi parallele, di ciclo o di plesso; dura in carica un anno scolastico.

Compiti:

- a. formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- b. verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica;

- c. agevolare ed estendere i rapporti fra docenti-genitori e alunni/e;
- d. esprimere il parere di competenza in merito all'adozione dei libri di testo;
- e. esprimere il parere circa l'insegnamento alternativo alla Religione Cattolica.

Le riunioni del Consiglio d'Interclasse sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico.

I Consigli di Interclasse si riuniscono, di norma, nei locali scolastici, almeno per n° 2 volte all'anno, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona: nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, sia da parte della componente Docente sia da parte della componente Genitori, su apposito registro: una copia resta depositata presso la scuola. Le copie dei verbali del Consiglio di Interclasse sono, di volta in volta, firmate dal Presidente e dal Segretario

## **CONSIGLIO DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)**

### **Art. 25**

È costituito dal Dirigente Scolastico, da tutti i Docenti della classe e dai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. È presieduto dal Dirigente o da un docente suo delegato, di regola il Coordinatore della classe; le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente ad un docente. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico.

Le sedute possono essere aperte a tutti i genitori degli studenti/esse della classe, ma il diritto di parola spetta solo agli eletti. I componenti del Consiglio di Classe sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Al Consiglio di Classe partecipano, inoltre:

- i docenti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica;
- i docenti di sostegno, che sono contitolari nella classe in cui operano;
- l'operatore psicopedagogico) solo a titolo consultivo e quando richiesto

Il Consiglio di Classe può essere convocato una volta al mese con i soli docenti, per almeno n. 2 volte all'anno con la presenza di docenti e genitori, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni; si può riunire comunque tutte le volte in cui emergano particolari esigenze. Dura in carica un anno scolastico.

In genere, per la validità delle riunioni, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio; per la validità degli scrutini è richiesta invece la presenza di tutti i componenti del Consiglio.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, sia da parte della componente Docente sia da parte della componente Genitori, su apposito registro: una copia resta depositata presso la scuola.

### **Il Consiglio di Classe Tecnico, con la sola presenza dei Docenti, di norma:**

- a.** realizza il coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
- b.** esamina la situazione di partenza e/o in itinere degli alunni/e e stabilisce le strategie di intervento personalizzato ed individualizzato;
- c.** decide gli interventi di sostegno, di recupero e le attività di approfondimento;
- d.** stabilisce un sistema di valutazione comune tra i docenti della classe;
- e.** valuta periodicamente gli alunni/e, definendo eventualmente modifiche alle strategie d'intervento personalizzato;
- f.** in sede di valutazione finale, esercita lo scrutinio periodico o quadrimestrale e di fine anno scolastico;
- g.** provvede all'analisi del contesto sociale, culturale e familiare della classe e di ogni alunno/a in particolare, al fine di

- valutare ogni singola situazione
- definire eventuali azioni pedagogico-didattiche
- richiedere supporto o interventi di operatori esterni.

**I Consiglio di Classe allargato, con la presenza dei Docenti e dei genitori, generalmente:**

- a.** formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- b.** controlla periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica e propone eventuali adeguamenti del programma di lavoro;
- c.** agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti/esse (Patto di corresponsabilità);
- d.** individua i criteri generali di conduzione della classe e le norme di comportamento comuni (condivisione);
- e.** stabilisce le attività integrative da realizzare durante l'anno scolastico;
- f.** formula pareri al Collegio dei Docenti circa la scelta tecnica dei sussidi didattici;
- g.** formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine al Piano Annuale delle attività specificamente connesse con la programmazione didattico - educativa;
- h.** valuta la scelta dei libri di testo;
- i.** indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che si intendono svolgere;
- j.** affronta le problematiche generali di disadattamento scolastico e sociale.

## **ASSEMBLEE DEI GENITORI**

### **Art. 26**

Si svolgono nei locali scolastici e possono essere di classe, di plesso o di tutto l'Istituto Comprensivo. La richiesta deve essere fatta pervenire al Dirigente Scolastico con almeno n. 8 giorni di anticipo e può essere presentata dai genitori eletti nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe per l'assemblea di sezione/classe.

L'assemblea di ogni singola scuola è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure da 100 genitori (50 per la scuola dell'Infanzia).

L'assemblea dell'Istituto Comprensivo è convocata su richiesta di almeno 200 genitori.

Il Dirigente Scolastico autorizza per iscritto la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso scritto e rendendo noto anche l'ordine del giorno. All'assemblea possono partecipare con diritto di parola sia il Dirigente Scolastico sia i docenti, a seconda del tipo di assemblea indetta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Lucia Cerizza)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)